

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

All'
Ufficio federale di polizia (fedpol)
a.c.a. signor Philipp Bättig
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna

Introduzione dei documenti d'identità biometrici: modifica dell'Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI; RS 143.11)
Procedura di consultazione

Signor Direttore,
Egregi signori,

vi ringraziamo innanzitutto per averci sottoposto l'avamprogetto di modifica dell'Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri che abbiamo esaminato con attenzione, ed ora - nei termini indicati - vi comunichiamo quanto segue.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Come noto il nostro Cantone partecipa attivamente al progetto pilota del passaporto 2006, ed è quindi con cognizione di causa che ci accingiamo ad esprimere le seguenti osservazioni.

Per quanto attiene alla procedura di rilascio consideriamo molto positivamente l'obiettivo perseguito di esigere dal cittadino richiedente di presentarsi una sola volta, personalmente, davanti all'Autorità in occasione del rilevamento dei dati biometrici.

L'attuale procedura, che obbliga il richiedente a presentarsi due volte davanti a due differenti Autorità, non è certo soddisfacente.

Per quanto concerne il nostro Cantone la procedura comporterà l'esclusione delle Cancellerie comunali dalla procedura di rilascio dei documenti d'identità.

Tuttavia, siccome non ci sembra giudizioso concentrare in un solo punto tutta l'attività relativa all'esame delle domande di documenti d'identità, il Dipartimento delle istituzioni, da cui dipende il Servizio passaporti, ha avviato trattative con quattro Municipi dei Comuni più importanti del nostro Cantone (Mendrisio, Lugano, Locarno e Biasca) per istituire altrettanti centri di trattazione delle domande, i quali, uniti a quello cantonale di Bellinzona, potranno svolgere al meglio e a soddisfazione della numerosa utenza (oltre 45'000 le richieste trattate nel 2007), questo importante compito.

SUI SINGOLI ARTICOLI

Art. 5 cpv. 1

Nella scelta della variante concorrono almeno due importanti criteri: l'affidabilità del congegno elettronico contenente i dati, quindi la sicurezza dei dati stessi e la soddisfazione dell'utenza.

Tenuto conto che, malgrado l'esperienza acquisita in oltre due anni di progetto pilota, non è ancora possibile stabilire con sicurezza la durata del "microchip", la scelta potrebbe propendere per la seconda variante.

Tuttavia, da un profilo pratico ed economico, la variante uno appare migliore: in sostanza la validità dei documenti sarebbe uguale a quella degli attuali.

Una validità minore del passaporto e della carta d'identità per adulti comporterebbe per l'autorità di rilascio un aumento della quantità di lavoro non indifferente rispetto alla variante dei 10 anni. Infatti il cittadino dovrebbe presentarsi ogni 5 anni.

Inoltre una validità ridotta rispetto all'attuale verrebbe difficilmente capita ed accettata dai cittadini, tanto più che la riduzione del periodo di validità corrisponderebbe, di fatto, ad un aumento dell'emolumento.

Per quanto riguarda i minorenni la validità di 5 anni appare giustificata in rapporto ai cambiamenti dei tratti fisici che sopraggiungono a questa età.

A maggior ragione e per gli stessi motivi si giustifica la validità di 3 anni per i bambini.

Cpv. 3

Ci chiediamo in che modo la persona che ha perso i documenti debba dichiarare le perdite per convincere l'Autorità di aver trattato i documenti con la dovuta cura.

Al di là di ciò il cpv. 3 così formulato appare di principio errato: è semmai l'Autorità tenuta a dimostrare che il cittadino è stato negligente nel conservare i documenti.

Da qui giustamente la possibilità di ridurre la validità di quello successivo.

In questo caso comunque appare corretto ridurre proporzionalmente l'emolumento dovuto.

Proposta di nuova formulazione:

"In caso di perdita di tre o più documenti d'identità dello stesso tipo sull'arco di cinque anni, la validità di quello nuovo è limitata a due anni, se è dimostrato che la persona è stata negligente nel trattare i propri documenti d'identità."

Art. 9 cpv. 2

Ci opponiamo in modo deciso all'introduzione di questo capoverso del seguente tenore:

"I Cantoni stabiliscono se la persona richiedente può portare una fotografia digitale. I requisiti concernenti la fotografia sono fissati dal Dipartimento. Le autorità di rilascio controllano la qualità della fotografia e decidono se soddisfa i requisiti."

La proposta appare infatti quanto mai pericolosa oltre a non conferire alcun vantaggio al cittadino richiedente.

Tutta la procedura di richiesta, esame della domanda e produzione di documenti d'identità, è basata su severi criteri di sicurezza.

Orbene inserire anche solo il principio che parte dei dati da inserire nell'applicativo elettronico incaricato di produrre i documenti possa essere fornita da elementi estranei al processo di rilascio e produzione del documento, appare estremamente pericoloso.

Tutti i giorni le Amministrazioni sono confrontate con minacce elettroniche costituite da "virus" in grado di mettere fuori gioco le più sofisticate strutture informatiche.

Permettere l'inserimento di dati provenienti dall'esterno significa mettere in serio pericolo la sicurezza di tutto il sistema. Inoltre se un Cantone dovesse decidere di accettare le fotografie digitali dei privati, andrebbero inevitabilmente previste discussioni e lungaggini nel caso in cui le fotografie non dovessero corrispondere agli standard richiesti, con i relativi ritardi nella trattazione delle pratiche.

Da ultimo non intravediamo la ragione per la quale si vuole concedere al cittadino la possibilità di procurarsi e fornire autonomamente la fotografia digitale, dal momento che non è prevista alcuna riduzione dell'emolumento.

Art. 13 cpv. 1

Per coerenza con quanto espresso in merito all'art. 9 cpv. 2 proponiamo la seguente formulazione:

"L'autorità di rilascio competente effettua una fotografia digitale della persona richiedente."

Art. 13 cpv. 2

La registrazione delle impronte digitali dei bambini, specialmente dei neonati, pur essendo tecnicamente possibile, risulterebbe di difficile attuazione per ovvie ragioni pratiche.

Ci risulta che altre nazioni (per esempio la Germania) hanno stabilito l'età minima di dodici anni per la rilevazione delle impronte digitali.

Riteniamo che l'indicazione circa l'età delle persone, a partire dalla quale la registrazione delle impronte digitali è necessaria, sia da inserire nell'Ordinanza.


Art. 13 cpv. 4

Per questi casi deve essere previsto un emolumento adeguato alla durata limitata del passaporto. Sarebbe infatti ingiusto applicare l'emolumento completo nel caso di un cittadino che, per motivi oggettivi, non può far rilevare le impronte digitali e ottiene un passaporto con validità limitata ad un anno.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere recepite positivamente, vogliate gradire, signor Direttore ed egregi signori, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

